



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2012 (16.07)
(OR. en)**

**10397/1/12
REV 1**

PUBLIC 32

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – MARZO 2012**

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel MARZO 2012;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>.

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>.

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>).

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL MARZO 2012**

**3151^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a
Bruxelles l'8 marzo 2012**

Decisione n. 281/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»
GU L 92 del 30.3.2012, pagg. 1-3

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni
GU L 94 del 30.3.2012, pagg. 1-15

Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
GU L 115 del 27.4.2012, pagg. 1-11

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
18581/11 + COR 1 + COR 2 (pl) + REV 1 (el) + ADD 1

Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione di Schengen effettuata nel 2009-2010
– Valutazione di Schengen relativa alla Francia
6334/12

Decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
GU L 71 del 9.3.2012, pagg. 50-54

Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2012 del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio
GU L 71 del 9.3.2012, pagg. 5-9

2009/496/CE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
GU L 168 del 30.6.2009, pagg. 41-47

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
15975/10

2012/176/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione
GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2011 della Corte conti europea dal titolo: "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?"
6508/12

2012/243/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali
GU L 121 dell'8.5.2012, pagg. 16-17

Conclusioni del Consiglio relative agli orientamenti per il rafforzamento della governance politica nell'ambito della cooperazione Schengen
7238/12 REV 2

Conclusioni del Consiglio su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni, anche a causa di flussi migratori misti
7115/12

3152ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a Bruxelles il 9 marzo 2012

Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti
6759/12 ADD 1 COR 1 (It)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
6653/12

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
17177/11

Conclusioni del Consiglio su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050
6837/12

Conclusioni del Consiglio sul seguito della 17ª sessione della conferenza delle parti (COP 17) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 7ª sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 7) (Durban, Sud Africa, 28 novembre - 9 dicembre 2011)
6841/12

Conclusioni del Consiglio su Rio+20: percorsi verso un futuro sostenibile
6892/12

3153ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza), tenutasi a Bruxelles il 13 marzo 2012

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti in merito al regime doganale 42
6967/12 + COR 1 + COR 2 (pt)

2012/193/UE: Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen
GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3

Conclusioni del Consiglio sulla posizione dell'UE in occasione dell'85ª sessione del Consiglio per l'Organizzazione internazionale del cacao (ICCO) (Guayaquil, Ecuador, 26-30 marzo 2012)
7148/12 REV 1

Decisione 2012/149/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
GU L 74 del 14.3.2012, pag. 8

Decisione 2012/150/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica della decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
GU L 74 del 14.3.2012, pagg. 9-10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2012 del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
GU L 74 del 14.3.2012, pagg. 1-2

2012/156/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 marzo 2012, che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1º gennaio 2013
GU L 78 del 17.3.2012, pagg. 19-20

Conclusioni del Consiglio concernenti la relazione sul meccanismo di allerta
6905/12 REV 1

2012/211/UE: Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
GU L 113 del 25.4.2012, pagg. 8-10

3154ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/commercio), tenutasi a Bruxelles il 16 marzo 2012

Conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al commercio, alla crescita e allo sviluppo nel prossimo decennio
7412/12

3155ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 marzo 2012

Conclusioni del Consiglio sulla strategia riguardante la convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC)
7132/12 REV 1

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2011 della Corte conti europea dal titolo: "La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l'efficacia?" 7484/12

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2012, che rinnova il mandato del vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
GU C 82 del 21.3.2012, pag. 6

Decisione 2012/159/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto
GU L 80 del 20.3.2012, pag. 18

Decisione 2012/158/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
GU L 80 del 20.3.2012, pag. 17

2012/177/UE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece
GU L 90 del 28.3.2012, pag. 21

Conclusioni del Consiglio concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca
7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1

3156^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2012

Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 129 del 16.5.2012, pagg. 1-6

Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria
GU L 129 del 16.5.2012, pagg. 7-11

3157ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2012

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Albania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
9993/11

Decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
GU L 89 del 27.3.2012, pagg. 69-71

Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa
GU L 89 del 27.3.2012, pagg. 66-68

Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 49-59

Approvazione della posizione che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Giordania della PEV
7685/12 REV 1 ADD 1

Decisione 2012/170/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 92-94

Decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 95-102

Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 37-44

Decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
GU L 126 del 15.5.2012, pagg. 9-11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 126 del 15.5.2012, pagg. 3-5

Decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 60-84

Regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 1-25

Decisione 2012/168/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 85-89

Regolamento (UE) n. 264/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
GU L 87 del 24.3.2012, pagg. 26-36

Decisione 2012/205/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 110 del 24.4.2012, pag. 35

Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
GU L 88 del 24.3.2012, pagg. 1-112

Conclusioni del Consiglio sulla messa in comune e condivisione delle capacità militari
7682/12

Conclusioni del Consiglio sul Sahel
8067/12

Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia
8102/12

**3158ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali), tenutasi a Bruxelles il
26 marzo 2012**

Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo
n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012
GU C 116 del 20.4.2012, pag. 1

2012/261/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, sulla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006
ES/Comunidad Valenciana construction of buildings, proveniente dalla Spagna)
GU L 130 del 17.5.2012, pag. 21

2012/232/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania
ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 117 del 1.5.2012, pagg. 7-8

2012/189/UE: Decisione del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo
internazionale sul cacao del 2010
GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee
11343/10 + COR 1 (el)

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3151^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni), tenutasi a Bruxelles l'8 marzo 2012 Decisione n. 281/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»	6444/12 + COR 1 (fi) + COR 2 (de) + REV 1 (lt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 1 COR 2 + ADD 1 COR 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK non partecipanti: DK, IE
Dichiarazione della Commissione La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di permettere l'adozione immediata della proposta, appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio dichiara che la presente decisione non pregiudica i negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di conseguenza neanche i negoziati relativi alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 751), anche nel caso siano stabilite priorità comuni specifiche dell'UE in materia di reinsediamento, fondate tra l'altro su criteri geografici, nel quadro del regolamento relativo al Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2014-2020.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni	PE-CONS 41/11	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK
Dichiarazione della Germania, della Repubblica ceca, della Danimarca, dell'Irlanda e dei Paesi Bassi concernente l'attuazione pratica dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento Nell'adempire all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di dare notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri in caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di autorizzazioni di esportazione e nell'avvalersi della possibilità di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di consultare le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche, la Germania, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca, l'Irlanda e la Danimarca utilizzeranno il canale di comunicazione esistente già utilizzato per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (COREU).			
Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	PE-CONS 74/11	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
MARZO 2012**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della delegazione tedesca Per la Germania è molto importante che i succhi di frutta siano oggetto di disposizioni adeguate. Tuttavia, alcune delle proposte di modifica della direttiva 2001/112/CE rendono nettamente meno severa la normativa UE, comportano un peggioramento della qualità dei prodotti interessati e potrebbero trarre in inganno i consumatori per quanto riguarda il livello di qualità. Ciò vale soprattutto per le modifiche proposte in merito alla restituzione dell'aroma naturale del succo di frutta (ricavato direttamente dalla frutta, non a base di concentrato) e del succo di frutta a base di succo concentrato. • Secondo la vigente legislazione UE solo l'aroma separato temporaneamente dal succo di frutta nell'ambito della trasformazione può essere restituito allo stesso succo alla fine del processo di produzione. L'impostazione meno severa proposta, che consente anche l'aggiunta di aroma proveniente da altri processi di produzione e un'aggiunta più o meno illimitata di aroma, non corrisponde alle aspettative dei consumatori in materia di succhi di frutta. • Inoltre, il fatto che l'obbligo di restituire l'aroma a un succo di frutta prodotto a base di concentrato venga soppresso e sostituito da una disposizione che prevede una restituzione volontaria comporta una qualità nettamente inferiore e trae in inganno i consumatori. Ciò vale soprattutto per il succo di frutta a base di concentrato contenente più specie di frutta ("succo a base di più specie di frutta") in quanto, secondo il testo proposto, si potrebbe rinunciare ad aggiungere l'aroma di una specie di frutta di alta qualità che contribuisce in modo decisivo al sapore del prodotto. I consumatori possono legittimamente aspettarsi che un "succo base di più specie di frutta" contenga l'aroma naturale di tutte le specie di frutta utilizzate per la produzione del rispettivo succo di frutta a base di concentrati. Al peggioramento della qualità dei succhi di frutta a base di succo concentrato si accompagna inoltre l'introduzione di requisiti meno severi per quanto riguarda l'acqua utilizzata per la restituzione. Conformemente alla legislazione UE esistente, l'acqua potabile non è in linea di massima sufficiente tenendo conto degli elevati requisiti di qualità applicabili alla produzione di succo di frutta a base di succo concentrato. In effetti l'uso di acqua potabile può tradursi in un'accumulazione indesiderata, per esempio, di sodio o nitrato. Per quanto riguarda la modifica della direttiva 2011/112/CE, la Germania avrebbe notevolmente auspicato un approccio che tenesse maggiormente conto della qualità e delle aspettative dei consumatori. Tenuto conto delle perplessità sopra esposte, la Germania non può approvare il testo di compromesso proposto relativo alla modifica della direttiva 2001/112/CE. Dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia, Grecia, Spagna e Portogallo Il Regno Unito, la Francia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo esprimono la loro preoccupazione per le possibili maggiori ripercussioni della disposizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 2, quinto trattino, secondo paragrafo della presente direttiva. Sottolineano che in futuro non si dovrebbe ricorrere a una disposizione di questo tipo per altre categorie di alimenti di cui al regolamento 1924/2006. Esamineranno qualsiasi futura proposta della Commissione in merito all'uso dell'indicazione "senza aggiunta di zuccheri" nel contesto del regolamento 1924/2006, anche al fine di evitare incoerenze con altri pertinenti strumenti legislativi dell'UE.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)	18581/11 + COR 1 + COR 2 (pl) + REV 1 (el) + ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: LU, AT astenuti: EE
Dichiarazione dell'Austria In linea di principio l'Austria sostiene l'iniziativa di procedere a una rifusione del primo pacchetto ferroviario al fine di semplificare il quadro normativo nel settore ferroviario europeo. La competitività del trasporto ferroviario quale alternativa rispettosa dell'ambiente al trasporto stradale riveste un'importanza cruciale per l'Austria. Tuttavia, bisognerebbe stabilire a livello europeo soltanto i principi generali relativi al settore e lasciare agli Stati il compito di organizzare il rispettivo settore ferroviario nel quadro degli obiettivi europei. Qualunque obbligo di separare gli enti, oltre a quello di presentare una contabilità e bilanci distinti, determina un aumento sproporzionato degli oneri finanziari e organizzativi e costituisce un'interferenza sproporzionata nella libertà delle imprese ferroviarie di prendere decisioni economiche, il che non trova il sostegno dell'Austria. L'Austria respinge pertanto la formulazione dell'articolo 13, paragrafi 3 e 6, e non è in grado di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.			
3156^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2012 Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 80/11 + REV 1 (sv)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Questo regolamento non può essere interpretato nel senso che contempla o attribuisce competenze od obblighi che rientrano nel Titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria	PE-CONS 1/12	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BG
Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio relativa all'incidenza sul bilancio Il Consiglio e la Commissione ritengono che il regolamento in questione debba essere altresì preso in considerazione nel contesto delle restrizioni di bilancio cui devono far fronte tutti gli Stati membri, che dovrebbero essere opportunamente rispecchiate nel bilancio dell'UE per il 2012 e il 2013. Ogni aumento di importo per i pagamenti derivante dall'entrata in vigore del regolamento in questione dovrebbe essere trattato attraverso la procedura che prevede che la Commissione presenti entro settembre 2012 cifre aggiornate in merito agli stanziamenti di pagamento nell'ambito della rubrica 2, utilizzi ove necessario lo storno globale per il 2012, fatte salve altre eventuali necessità nell'ambito di altre rubriche del quadro finanziario, e se ancora necessario a quel punto presenti un progetto di bilancio rettificativo a questo unico fine. Dichiarazione del Consiglio sul cofinanziamento e la prospettiva per il 2014-2020 Il Consiglio conferma che il principio del cofinanziamento è un principio essenziale della politica comune della pesca, poiché assicura titolarità, responsabilità e la selezione di progetti che presentano il massimo valore aggiunto. Qualunque allentamento di questo principio dovrebbe pertanto essere eccezionale. L'attuale modifica è giustificata da una crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e dalla flessione dell'economia; essa non dovrebbe pregiudicare l'esito dei negoziati sul pacchetto legislativo della PCP per il prossimo periodo di finanziamento.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria 1. La Repubblica di Bulgaria ha sostenuto con coerenza il parere che la risoluzione delle questioni legate alla crisi finanziaria ed economica richieda un approccio coordinato a livello di UE. La crisi ha posto sotto pressione i bilanci nazionali e ha messo a dura prova il processo d'investimento in tutta l'Unione europea. 2. La Repubblica di Bulgaria mantiene una seria riserva riguardo alla proposta di un temporaneo aumento dei tassi di cofinanziamento dai fondi UE per gli Stati membri dell'UE che sono coinvolti in programmi di assistenza finanziaria. 3. L'approccio proposto discrimina gli Stati membri che durante gli anni della crisi si sono impegnati con considerevole sforzo nel mantenere una disciplina finanziaria e fiscale, evitando di ritrovarsi in una situazione caratterizzata da problemi di liquidità. La proposta avrebbe dovuto altresì creare meccanismi di incentivazione per l'impegno degli Stati membri che sono stati disciplinati. Essa avrebbe dovuto inoltre includere gli Stati membri che pur osservando una disciplina finanziaria e fiscale si trovano in temporanea difficoltà a salvaguardare i cofinanziamenti a causa della crisi economica. 4. La mancata volontà di assumere tale approccio potrebbe condurre a incentivi "sbagliati" per coloro che non hanno mantenuto una disciplina finanziaria e fiscale. La modifica potrebbe avere un effetto deterrente sugli Stati membri per quanto riguarda l'adesione al Patto di stabilità e crescita e il rispetto di una politica fiscale sana e sostenibile. 5. La presente posizione è stata espressa dal primo ministro bulgaro al Consiglio europeo, nonché in sede di Consiglio "Affari generali" ed "ECOFIN". Essa è sostenuta altresì dal parlamento bulgaro.			
3158^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali), tenutasi a Bruxelles il 26 marzo 2012 Decisione del Consiglio che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012	7422/12	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: LU, NL, SE

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3151^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e Affari interni), tenutasi a Bruxelles l'8 marzo 2012 Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione di Schengen effettuata nel 2009-2010 – Valutazione di Schengen relativa alla Francia 6334/12 Decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio 6413/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2012 del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio 6416/12 2009/496/CE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea 6402/12 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra 15975/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2012/176/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione 12712/10 + COR 1 (en) Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2011 della Corte conti europea dal titolo: "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?" 6508/12 2012/243/UE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali 9138/11 + COR 1 (fi) Conclusioni del Consiglio relative agli orientamenti per il rafforzamento della governance politica nell'ambito della cooperazione Schengen 7238/12 REV 2 Conclusioni del Consiglio su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni, anche a causa di flussi migratori misti 7115/12 Conclusioni del Consiglio relative agli orientamenti per il rafforzamento della governance politica nell'ambito della cooperazione Schengen 7238/12 REV 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3152^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente), tenutasi a Bruxelles il 9 marzo 2012 Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti 6759/12 ADD 1 COR 1 (It) Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio sostiene pienamente la decisione relativa al riconoscimento reciproco in materia di OEA con gli Stati Uniti, che garantirà la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e agevolerà gli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Consapevoli che la sezione V, punto 3, quarto trattino, relativa al trattamento dei dati da parte delle parti contraenti, è una questione d'importanza nazionale per gli Stati Uniti, l'UE e i suoi Stati membri hanno deciso di inserirla a titolo eccezionale. Qualora altri paesi terzi intendessero includere una siffatta disposizione in un accordo da concludere con l'UE, tale possibilità sarà valutata caso per caso, tenendo conto della protezione dei dati e di altre disposizioni giuridiche pertinenti. Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 6653/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
MARZO 2012**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi cui partecipa l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo in relazione alla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi

Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per le lesioni riportate da membri del loro personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
- oppure risultino dall'uso di mezzi appartenenti all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi

Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

17177/11

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
MARZO 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazione degli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo in relazione alla partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Bosnia-Erzegovina per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; – risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Bosnia-Erzegovina, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Bosnia-Erzegovina nell'utilizzare detti mezzi. Dichiarazione della Bosnia-Erzegovina riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi la Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; – risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi. Conclusioni del Consiglio su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 6837/12 Conclusioni del Consiglio sul seguito della 17^a sessione della conferenza delle parti (COP 17) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della 7^a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 7) (Durban, Sud Africa, 28 novembre - 9 dicembre 2011) 6841/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio su Rio+20: percorsi verso un futuro sostenibile 6892/12 3153^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza), tenutasi a Bruxelles il 13 marzo 2012 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti in merito al regime doganale 42 6967/12 + COR 1 + COR 2 (pt) 2012/193/UE: Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen 7763/10 REV 1 Conclusioni del Consiglio sulla posizione dell'UE in occasione dell'85^a sessione del Consiglio per l'Organizzazione internazionale del cacao (ICCO) (Guayaquil, Ecuador, 26-30 marzo 2012) 7148/12 REV 1 Decisione 2012/149/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea 6803/12 Decisione 2012/150/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica della decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo 6996/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2012 del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo 6999/12 + COR 1 (en) 2012/156/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 marzo 2012, che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1° gennaio 2013 6952/12 + COR 1 (sl) Conclusioni del Consiglio sulla relazione sul meccanismo di allerta 6905/12 REV 1 2012/211/UE: Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo 7504/12 3154^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri/commercio), tenutasi a Bruxelles il 16 marzo 2012 Conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al commercio, alla crescita e allo sviluppo nel prossimo decennio 7412/12 3155^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca), tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 marzo 2012 Conclusioni del Consiglio sulla strategia riguardante la convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) 7132/12 REV 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2011 della Corte conti europea dal titolo: "La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l'efficacia?" 7484/12 Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2012, che rinnova il mandato del vicepresidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 6757/12 Decisione 2012/159/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto 7451/12 Decisione 2012/158/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina 7350/12 2012/177/UE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece 6627/12 Conclusioni del Consiglio concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3157^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri), tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2012 Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Albania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 9993/11 Decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia 6691/12 + COR 1 (de) Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa 5643/12 Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 6876/12 + COR 1 (hu) Approvazione della posizione che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovranno assumere nel consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione relativa all'attuazione del piano d'azione UE-Giordania della PEV 7685/12 REV 1 ADD 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazione della Commissione a seguito dell'adozione delle conclusioni del Consiglio sulla posizione che l'UE deve assumere nel consiglio di associazione UE-Giordania La Commissione osserva che il testo definitivo adottato dal Consiglio si discosta dalla proposta originale, che prevedeva un'unica decisione da parte del Consiglio, conformemente alla prassi di prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. La Commissione intende che la procedura seguita nel presente caso non costituisce un precedente per la procedura che sarà usata per l'adozione di future posizioni dell'Unione per quanto riguarda altri piani d'azione	
Decisione 2012/170/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova 7631/12	
Decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia 7758/12 ADD 1	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia 7760/12 ADD 1	
Decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 7762/12 ADD 1	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 7763/12 ADD 1	
Decisione di esecuzione 2012/167/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan 7013/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan 7020/12 + ADD 1 REV 1 Decisione 2012/168/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 7628/12 ADD 1 REV 1 Regolamento (UE) n. 264/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran 7740/12 ADD 1 COR 1 Decisione 2012/205/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 7630/12 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 6697/12 Dichiarazione del Consiglio e della Commissione 1. Le delegazioni hanno concordato di esaminare la questione della necessità di assicurare la continuazione dei servizi forniti a norma dei contratti riguardanti la sicurezza e la manutenzione dei beni utilizzati nell'ambito dell'esplorazione o dello sfruttamento degli idrocarburi nell'Unione europea, al fine di prevenire il rischio di danni ambientali e di distruzione di tali beni. 2. Il Consiglio e la Commissione hanno concordato che, prima della sessione del Consiglio "Affari esteri" del maggio 2012, riesamineranno l'esenzione (applicabile fino al 1° luglio 2012) prevista dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio, concernente la fornitura, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale. Nell'ambito di tale riesame, il Consiglio e la Commissione terranno in debito conto la disponibilità e il prezzo di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran e l'impatto che il termine di tale esenzione avrà sui mercati petroliferi mondiali e sui paesi terzi che adottano misure simili nei confronti dell'Iran come conseguenza.	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla messa in comune e condivisione delle capacità militari 7682/12 Conclusioni del Consiglio sul Sahel 8067/12 Conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia 8102/12 Conclusioni del Consiglio sulla Siria 8076/12 3158^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali), tenutasi a Bruxelles il 26 marzo 2012 2012/261/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana construction of buildings, proveniente dalla Spagna) 7377/12 2012/232/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 7009/12 + REV 1 (da) 2012/189/UE: Decisione del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 7711/12 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 11343/10 + COR 1 (el)	